96

07196/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/02/2013

SENTENZA N. 314

REGISTRO GENERALE N. 36069/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ADOLFO DI VIRGINIO	- Presidente -
Dott.	ARTURO CORTESE	- Rel. Consigliere -
Dott.	VINCENZO ROTUNDO	- Consigliere -
Dott.	PIERLUIGI DI STEFANO	- Consigliere -
Dott.	ERCOLE APRILE	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FOSSA PASQUALE N. IL 14/05/1969

avverso l'ordinanza n. 511/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso

Udit i difensor Avv.;

FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile, per mancanza di motivi specifici, l'appello proposto da Fossa Pasquale avverso la sentenza in data 08-11-2011 con la quale il Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di resistenza e lesioni aggravate, nonché del reato ex art. 186, comma 7, cod. strad. condannandolo, previo riconoscimento della continuazione ex cpv. art 81 c.p. e delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti (attenuanti concesse in ragione dell'ammissione degli addebiti e dell'osservanza delle prescrizioni della misura coercitiva), alla pena di mesi sei di reclusione, così determinata: p.b.: mesi sette per il reato ex art 337 c.p. (misura giustificata per la portata della violenza inferta e per l'indole violenta e la propensione all'ubriachezza dell'imputato), aum. ex cpv. art 81 c.p. a mesi otto per il reato ex art 582 c.p. e a mesi nove per la contravvenzione, diminuita di un terzo per il rito.
Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del difensore, lamentando che la Corte di merito non ha considerato che il proposto appello, relativo solo alla pena, indicava specificamente le ragioni di fatto e diritto su cui si fondava la richiesta di riduzione della pena base e di attribuzione della prevalenza alle concesse attenuanti generiche, menzionando all'uopo: - la carenza di precedenti o pendenze penali per atti di violenza; - la risalenza al 1993 dell'ultimo delitto commesso; - la commissione dei fatti in stato di ubriachezza; - l'ammissione degli addebiti; - la presentazione di scuse al p.u. aggredito; - l'incidenza di tali circostanze sull'intensità del dolo e sulla valutazione del peso delle attenuanti generiche sul giudizio comparativo; - l'osservanza delle prescrizioni della misura coercitiva.
L'ordinanza impugnata, inoltre, ad avviso del ricorrente, dopo aver ritenuto inammissibile l'appello, lo ha poi contraddittoriamente esaminato nel merito, rilevando che il precedente penale denotava una propensione ad agire sotto i fumi dell'alcool e comunque aveva determinato una pena solo di poco discosta dai minimi edittali.
Il P.G. in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha presentato memoria a sostegno delle ragioni del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata, infatti, oltre a entrare contraddittoriamente nel merito delle valutazioni operate dal Tribunale, non ha tenuto conto, nel qualificare l'atto di appello come sprovvisto di argomentate ragioni idonee a contestare in modo specifico la decisione di primo grado, che, a sostegno della richiesta di riduzione della pena base e di attribuzione della prevalenza alle concesse attenuanti generiche, erano stati, fra gli altri, richiamati elementi non specificamente valutati dal Tribunale (e astrattamente suscettibili di influire sulla complessiva valutazione di tutti i parametri utili alla determinazione della pena base e del giudizio di comparazione delle

circostanze), quali la presentazione di scuse al p.u. aggredito e l'assenza di precedenti o pendenze penali per atti di violenza. L'omessa considerazione di tali elementi, e in particolare del secondo (potenzialmente idoneo a contrastare l'assunto della ritenuta 'indole violenta' del prevenuto), rende palesemente illogica e priva di valida giustificazione la riferita qualificazione di genericità e inconferenza dell'atto di appello.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio di appello.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano per il giudizio di appello.

Così deciso in Roma in data 8 febbraio 2013

Il Consigliere estensore
A. Cortese

Il Presidente
A. Di Virginio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 FEB 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito